



Accordo di lavoro tra Eurojust e la Procura generale della Repubblica di Panama



Accordo di lavoro tra Eurojust e la Procura nazionale della Repubblica di Panama

Eurojust, rappresentata ai fini del presente accordo di lavoro dal sig. Ladislav Hamran, presidente di Eurojust, e la Procura generale, per conto delle autorità competenti della Repubblica di Panama, rappresentata ai fini del presente accordo di lavoro dal sig. Javier E. Caraballo Salazar, procuratore generale della Repubblica di Panama

(in seguito collettivamente denominate le «parti» o individualmente la «parte»),

visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI ⁽¹⁾ del Consiglio (in seguito denominato «il regolamento Eurojust»), in particolare l'articolo 47, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 52, paragrafi 1 e 2,

visti l'articolo 220 della Costituzione politica della Repubblica di Panama, relativo alle competenze della Procura generale nel perseguire i reati e le violazioni delle disposizioni costituzionali o legali e la Legge 63, del 28 agosto 2008, che approva il Codice di procedura penale della Repubblica di Panama, che stabilisce che il Pubblico ministero è responsabile della direzione delle indagini e che è suo dovere perseguire i reati, esercitando le azioni che ne derivano davanti alle corti e ai tribunali in cui agisce; poiché dirige le indagini sui reati, e conduce o ordina l'esecuzione degli opportuni procedimenti per determinare l'esistenza del reato e i responsabili,

considerando che il 25 settembre 2023 il comitato esecutivo di Eurojust è stato consultato in merito all'intenzione dell'Agenzia di concludere un accordo di lavoro con la Procura generale della Repubblica di Panama e ha espresso parere favorevole, e che il 21 novembre 2023 il collegio ne ha approvato la conclusione,

considerando l'interesse tanto da parte della Procura generale della Repubblica di Panama quanto di Eurojust a sviluppare una cooperazione stretta e dinamica per far fronte alle sfide presenti e future poste da reati gravi, reati di particolare gravità, criminalità organizzata e terrorismo,

rispettando i diritti e principi fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in altri strumenti internazionali in materia di diritti umani,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 (GU L 148 del 31.5.2022, pagg. 1–5) e dal regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023 (PE/74/2022).

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1. Il presente accordo di lavoro (in seguito denominato «accordo») mira a incoraggiare e sviluppare la cooperazione strategica tra le parti nella lotta contro i reati gravi, la criminalità organizzata e il terrorismo. Il presente accordo non costituisce una base giuridica per lo scambio di dati personali.
2. La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito del mandato di Eurojust e può comprendere in particolare:
 - a. lo scambio di informazioni giuridiche, strategiche e tecniche, compresi i risultati delle analisi strategiche, le informazioni riguardanti la legislazione e le pratiche penali sostanziali e procedurali, le difficoltà pratiche, le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti sulla cooperazione giudiziaria in materia penale;
 - b. l'invito reciproco a eventi di sensibilizzazione e di sviluppo delle conoscenze in merito a questioni relative ai rispettivi mandati e alle rispettive competenze;
 - c. il miglioramento della cooperazione giudiziaria nel settore della giustizia penale agevolando la comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Panama;
 - d. l'assicurazione della comprensione reciproca e della familiarizzazione con i requisiti della cooperazione in relazione a reati gravi, criminalità organizzata e terrorismo;
 - e. lo scambio di migliori pratiche nella lotta contro le forme più gravi di criminalità.

Articolo 2

Relazione con altri strumenti internazionali

Il presente accordo non pregiudica eventuali altri obblighi derivanti da eventuali accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Repubblica di Panama e l'Unione europea o uno dei suoi Stati membri che contengano disposizioni che disciplinano la cooperazione giudiziaria in materia penale.

CAPO II - MODALITÀ DI COOPERAZIONE

Articolo 3

Punti di contatto

1. La Repubblica di Panama nomina uno o più punti di contatto incaricati di coordinare la cooperazione con Eurojust e di garantire che le informazioni pertinenti siano prontamente condivise con le pertinenti autorità nazionali della Repubblica di Panama.
2. Tale nomina è debitamente notificata a Eurojust per iscritto conformemente alle sue procedure interne. La Procura generale della Repubblica di Panama informa senza indugio Eurojust in merito a qualsiasi modifica relativa a tale nomina.
3. Eurojust garantisce che i punti di contatto dispongano di mezzi efficienti per comunicare con l'Agenzia su questioni operative e strategiche.

Articolo 4

Funzioni dei punti di contatto

1. I punti di contatto ed Eurojust si scambiano senza indugio informazioni nell'ambito del presente accordo.
2. In particolare, ai punti di contatto può essere richiesto di:
 - (a) assicurare una comunicazione generale, anche su questioni quali le nomine, gli scambi strategici, l'organizzazione di seminari nonché di visite di cortesia e di studio;
 - (b) accelerare, facilitare o coordinare l'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria e seguire lo stato di avanzamento di richieste specifiche, fatti salvi i canali di trasmissione previsti dagli strumenti bilaterali o multilaterali applicabili tra la Repubblica di Panama e gli Stati membri dell'UE interessati;
 - (c) consentire il contatto diretto con le autorità panamensi competenti;
 - (d) chiarire disposizioni particolari della legislazione nazionale e fornire consulenza legale relativa all'ordinamento giuridico della Repubblica di Panama;
 - (e) fornire consulenza sulle modalità da seguire per presentare richieste di cooperazione giudiziaria alla Repubblica di Panama, anche in casi urgenti;
 - (f) partecipare e facilitare la partecipazione delle autorità panamensi competenti alle riunioni di coordinamento e ai centri di coordinamento organizzati presso Eurojust nei casi che coinvolgono la Repubblica di Panama e gli Stati membri dell'UE;
 - (g) sostenere la costituzione di squadre investigative comuni sostenute da Eurojust e facilitare la partecipazione delle autorità panamensi competenti alle stesse;
 - (h) fornire assistenza nella risoluzione di eventuali questioni che potrebbero sorgere nel quadro della cooperazione giudiziaria tra Eurojust e la Repubblica di Panama.

Articolo 5

Funzioni di Eurojust

Eurojust può essere chiamata a:

- (a) facilitare o coordinare l'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria e dare seguito allo status delle richieste specifiche, fatti salvi i canali di trasmissione previsti dagli strumenti bilaterali o multilaterali applicabili tra la Repubblica di Panama e lo Stato membro o gli Stati membri dell'UE interessati;
- (b) consentire il contatto diretto con le autorità nazionali competenti;
- (c) chiarire disposizioni particolari della legislazione nazionale e fornire consulenza legale relativa all'ordinamento giuridico degli Stati membri dell'UE;
- (d) fornire consulenza sulle modalità da seguire per presentare richieste di cooperazione giudiziaria agli Stati membri dell'UE, anche in casi urgenti;
- (e) facilitare la partecipazione delle autorità panamensi competenti alle riunioni di coordinamento e ai centri di coordinamento organizzati presso Eurojust nei casi che coinvolgono la Repubblica di Panama;
- (f) sostenere la costituzione di squadre investigative comuni sostenute da Eurojust e facilitare la partecipazione delle autorità panamensi competenti alle stesse;
- (g) fornire assistenza nella risoluzione di eventuali questioni che potrebbero sorgere nel quadro della cooperazione giudiziaria tra Eurojust e la Repubblica di Panama.

CAPO III - SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 6

Finalità e uso

1. Lo scambio di informazioni tra le parti avviene esclusivamente ai fini del presente accordo, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, e conformemente ai rispettivi quadri giuridici delle parti.
2. Le parti si informano reciprocamente, al momento della fornitura delle informazioni o in precedenza, in merito alla finalità per la quale le informazioni sono fornite nonché in merito a eventuali restrizioni all'uso, alla cancellazione o alla distruzione delle stesse, comprese eventuali restrizioni all'accesso aventi natura generale o specifica. Qualora la necessità di tali restrizioni diventi palese dopo la fornitura delle informazioni, le parti si informano reciprocamente in merito a tali restrizioni nel più breve tempo possibile.
3. L'uso delle informazioni per una finalità diversa da quella per la quale sono state trasmesse è subordinato all'autorizzazione preliminare della parte che le trasmette.

Articolo 7

Riservatezza

Le parti sono soggette all'obbligo di riservatezza per quanto riguarda le informazioni ricevute nel contesto dell'attuazione del presente accordo. Sono rispettate eventuali restrizioni imposte dalle parti o dalle autorità nazionali dell'UE in merito all'uso delle informazioni trasmesse.

Articolo 8

Trasmissione successiva

1. Tutte le informazioni ricevute da una delle parti in virtù del presente accordo possono essere trasmesse successivamente a terzi soltanto previo consenso scritto della parte trasmittente e fatte salve le condizioni o le restrizioni indicate da tale parte.
2. Il previo consenso scritto della parte trasmittente non si applica quando le informazioni sono ulteriormente condivise da Eurojust con gli organismi dell'Unione elencati nell'allegato del presente accordo o con le autorità responsabili negli Stati membri dell'indagine e dell'azione penale per i reati gravi.

Articolo 9

Responsabilità

1. Qualora venga causato un danno a una parte o a un individuo in conseguenza di un trattamento non autorizzato o scorretto delle informazioni nell'ambito del presente accordo compiuto dall'altra parte, quest'ultima è responsabile per il suddetto danno, conformemente al rispettivo quadro giuridico.
2. Su richiesta, una parte è tenuta a restituire all'altra parte gli importi concessi a titolo di risarcimento dei danni a una parte lesa a causa del mancato adempimento dei propri obblighi in virtù del presente accordo. In caso di responsabilità condivisa, se non si riesce a trovare un accordo sugli importi da rimborsare tra le parti ai sensi del presente articolo, la questione viene risolta secondo la procedura di cui all'articolo 12.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 Modifiche

Il presente accordo può essere modificato per iscritto, in qualsiasi momento, di comune accordo tra le parti.

Articolo 11 Spese

Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese che possono insorgere nel corso dell'attuazione del presente accordo, salvo accordo diverso caso per caso.

Articolo 12 Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia che possa emergere in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è risolta mediante consultazioni e negoziati tra le parti al fine di trovare una soluzione equa.
2. Qualora una delle parti sia gravemente carente nell'adempimento delle disposizioni di cui al presente accordo, o qualora una parte ritenga che tali carenze possano verificarsi nel breve termine, ciascuna parte può sospendere temporaneamente l'attuazione del presente accordo.

Articolo 13 Valutazione della cooperazione

Almeno una volta ogni due anni ciascuna parte riferisce all'altra in merito all'attuazione del presente accordo e propone metodi di miglioramento.

Articolo 14 Recesso

1. Ciascuna parte può recedere dal presente accordo mediante notifica scritta con un preavviso di tre mesi.
2. In caso di risoluzione, le parti raggiungono un accordo, secondo le condizioni stabilite nel presente accordo, in merito alla prosecuzione dell'utilizzo e dell'archiviazione delle informazioni scambiate tra loro. In caso di mancato accordo, ciascuna parte ha il diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni trasmesse.

Articolo 15 Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno successivo alla sua firma.

Fatto a L'Aia, il [XX] gennaio 2024, in duplice copia in inglese e spagnolo. In caso di divergenza, fa fede la versione in lingua inglese.

Per la Procura generale della
Repubblica di Panama

Per Eurojust

Procuratore generale

Presidente

**Elenco degli organismi dell'Unione
(Articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo)**

Organi dell'Unione che possono accedere alle informazioni (tramite Eurojust):

- Banca centrale europea (BCE)
- Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
- Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)
- Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
- Missioni o operazioni istituite nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, limitate alle attività di contrasto e giudiziarie
- Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)
- Procura europea (EPPO)
- Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)